

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2016**

**822/2016/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA CONVENZIONE FRA LA SOCIETÀ ACQUIRENTE UNICO  
S.P.A. E CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 dicembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- il regolamento della (CE) 2015/1222 della Commissione Europea del 24 luglio 2015 (di seguito regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ( di seguito: legge di stabilità 2016)
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE), 21 settembre 2016, recante modifiche al TIDME (di seguito decreto ministeriale 21 settembre 2016);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità del 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 76/08);
- la deliberazione dell’Autorità del 19 dicembre 2013, 609/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità del 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità del 17 febbraio 2015, 52/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 52/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità del 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- il parere dell’Autorità dell’8 settembre 2016, 488/2016/I/eel;
- la comunicazione del MSE del 6 settembre 2016, prot. Autorità 24504 del 6 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 6 settembre 2016), con cui il MSE ha trasmesso all’Autorità le modifiche al TIDME, proposte dal GME in data 5 settembre 2016;
- il comunicato del 27 settembre 2016 del Gestore Mercati Energetici (di seguito: GME);
- la comunicazione dell’Autorità ad Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU) e a Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) del 22 dicembre 2016 prot. Autorità 38073 del 22 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 22 dicembre 2016);
- la comunicazione di AU all’Autorità del 27 dicembre 2016 protocollo Autorità 38793 del 28 dicembre 2016 recante lo schema di Convenzione tra CSEA e AU (di seguito: schema di convenzione CSEA-AU).

**CONSIDERATO CHE:**

- il regolamento CACM individua, nel *market coupling*, il modello europeo per l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera nei mercati del giorno prima e infra-giornalieri dell’energia elettrica;
- l’attuazione del *market coupling* con i mercati confinanti comporta una generale armonizzazione del quadro normativo e regolatorio dei diversi mercati coinvolti e, in particolare, richiede l’armonizzazione di alcune regole di funzionamento dei mercati elettrici contenute nel TIDME, ivi comprese le condizioni e le tempistiche per la regolazione dei pagamenti delle transazioni;

- con la deliberazione 45/2015/R/eel, l’Autorità ha individuato, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 93/11, una soluzione che ha consentito l’avvio del *market coupling* sulle frontiere di Francia, Austria e Slovenia pur nelle more di un allineamento delle tempistiche di pagamento adottate nel mercato italiano (secondo mese successivo) rispetto ai mercati esteri confinanti (giorno successivo);
- in particolare, l’Autorità ha previsto di estendere, alle frontiere di Francia e Austria, le modalità di finanziamento di GME da parte di Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, oggi CSEA, individuate con la deliberazione 609/2013/R/eel con riferimento alla sola frontiera slovena, raccomandando a GME di procedere celermente all’allineamento delle tempistiche dei pagamenti del mercato italiano con quelle adottate nella gran maggioranza dei mercati europei;
- con la deliberazione 52/2015/R/eel, l’Autorità ha approvato lo schema di convenzione tra GME e CSEA, funzionale al finanziamento di cui al precedente alinea necessario per la gestione del *market coupling*;
- con il decreto ministeriale 21 settembre 2016, il MSE ha approvato le modifiche del TIDME predisposte da GME che prevedono la riduzione dei termini di pagamento sul Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP) e sul Mercato Intra-giornaliero (di seguito: MI) e, in particolare, che il primo giorno lavorativo della settimana il GME determini, per ogni operatore, la posizione netta relativa alle transazioni effettuate dall’operatore nella settimana precedente su MGP e su MI;
- la modifica delle tempistiche di pagamento di cui al precedente alinea ha ridotto significativamente le esigenze di finanziamento di GME e la convenzione di cui alla deliberazione 52/2015/R/eel è stata risolta con effetto a partire dal 1 dicembre 2016;
- nell’ambito del processo di consultazione relativo all’allineamento delle tempistiche di pagamento molti operatori hanno segnalato a GME l’esigenza di avere la possibilità di negoziare prodotti a pronti mantenendo la tempistica di pagamento storicamente adottata nel mercato italiano e, per soddisfare tale esigenza, GME ha istituito il mercato dei prodotti giornalieri, avviato il 29 settembre 2016;
- con comunicato del 27 settembre 2016, GME ha indicato l’1 dicembre 2016 come data di avvio delle nuove tempistiche di *settlement* sul MGP e sul MI;
- in base al calendario per l’anno 2017 predisposto dal GME, la regolazione delle partite economiche avviene, di norma, la settimana successiva alla settimana di competenza (c.d. *settlement* in W+1).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 19.1, del TIV, prevede che “ i pagamenti degli esercenti all’Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza”;
- con deliberazione ARG/elt 76/08, l’Autorità ha approvato lo schema di contratto tipo di cessione dell’energia agli esercenti la maggior tutela da parte di

Acquirente unico (di seguito: AU) che recepisce le previsioni del TIV in merito ai termini di pagamento;

- a partire dal 1 dicembre 2016, per la quota di fabbisogno che AU decide di approvvigionare su MGP, si genera un disallineamento temporale tra incassi dagli esercenti e pagamenti a GME, con conseguente necessità per AU di ricorrere ad anticipazioni da parte di soggetti terzi;
- il mercato dei prodotti giornalieri è ancora in una fase di avvio della propria operatività e non presenta le condizioni di liquidità necessarie a consentire l'approvvigionamento di AU su tale comparto;
- per far fronte ai pagamenti relativi agli acquisti di energia sul MGP nel mese di dicembre 2016 AU è ricorso all'indebitamento bancario;
- con comunicazione del 22 dicembre 2016, l'Autorità ha chiesto ad AU e CSEA di trasmettere, entro il 27 dicembre 2016, uno schema di convenzione funzionale alla gestione delle anticipazioni finanziarie da parte di CSEA ad AU per far fronte, in via transitoria, al sopraggiunto disallineamento tra incassi e pagamenti di quest'ultimo, prevedendo in particolare la restituzione da parte di AU, al termine della convenzione, della totalità degli importi anticipati e che l'indebitamento complessivo di AU nei confronti di CSEA non superi i 350 milioni di euro;
- con comunicazione del 27 dicembre 2016, AU ha trasmesso all'Autorità lo schema di convenzione CSEA-AU;
- la convenzione ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2017 e si intende tacitamente prorogata per successivi periodi di 6 (sei) mesi.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno, in considerazione della fase di avvio del mercato dei prodotti giornalieri, prevedere una soluzione transitoria che consenta a AU di gestire il disallineamento tra incassi e pagamenti sui mercati a pronti, attraverso il coinvolgimento di CSEA seguendo il modello già adottato per consentire l'avvio del *market coupling*;
- sia pertanto opportuno verificare positivamente lo schema di convenzione CSEA-AU attribuendo il risultato economico delle anticipazioni di CSEA ad AU al conto *market coupling* già istituito nell'ambito delle attività svolte da CSEA nelle fasi di avvio del *market coupling*

**DELIBERA**

1. di verificare positivamente lo schema di convenzione tra AU e CSEA;
2. di stabilire che i costi e i ricavi relativi all'esecuzione, da parte di CSEA, di quanto previsto nel presente provvedimento, siano posti a carico del conto

- market coupling*, finora in uso per la gestione del *market coupling* sulle frontiere austriaca, francese e slovena (art. 47, comma 47.1, lettera x del TIT);
3. di richiedere, ad AU, di garantire all’Autorità il monitoraggio, su base mensile, del fabbisogno di cassa, inviando entro la fine di ciascun mese le stime dei flussi dei pagamenti settimanali attesi per acquisti sul MGP nel corso dei due mesi successivi e le stime dei corrispondenti flussi di incasso attesi dagli esercenti il servizio di MTR, tenuto conto della morosità;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento ad AU e a CSEA;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

29 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*